

FNOMCEO 01/02/10
RGP.0000963 2010
CI. 01.09.01/1

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: *Dr. M. Poladas*

Resp. Istrut.: *Dott.ssa S. Buonpane*

OGGETTO:

Procedura concernente la prova attitudinale prevista dal Decreto interministeriale del 10 Dicembre 2009 pubblicato sulla G.U. del 12.01.2010 4a serie speciale concorsi

Ai Presidenti degli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Ai Presidenti delle Commissioni per gli Iscritti all'albo degli Odontoiatri

LORO SEDI

Facendo seguito alla nostra precedente comunicazione n. 5 del 15 Gennaio 2010, relativa al decreto interministeriale del 10 Dicembre 2009 pubblicato sulla G.U. - 4a serie speciale concorsi - del 12.01.2010 concernente la riapertura della prova attitudinale di cui al D.Lgs. n. 386 del 13.10.1998, procediamo ad indicare le linee di indirizzo che gli Ordini sono chiamati a seguire per il corretto svolgimento delle procedure per l'ammissione o l'eventuale esclusione dei candidati che presenteranno la domanda di partecipazione alle prove di cui trattasi.

• **Requisiti di ammissione:**

- a) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in Italia, a seguito di immatricolazione al relativo corso di laurea presso un'università italiana negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985;
- c) Abilitazione all'esercizio professionale;
- d) Iscrizione all'albo professionale di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri italiani, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea.

- **Esclusione dalla prova attitudinale**

Sono esclusi dalla prova attitudinale:

- a) Coloro che hanno spedito la domanda di ammissione oltre il termine di scadenza del 13.03.2010, rilevabile dal timbro postale (comma 3 art. 2) o che abbiano presentato la domanda stessa all'Ordine oltre il predetto termine;
- b) I laureati in Medicina e Chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea successivamente al 31 Dicembre 1984 anche se siano stati immatricolati in altri corsi di laurea anteriormente a tale data;
- c) Coloro che non sono in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale;
- d) Coloro che non sono iscritti all'albo dei medici o a quello degli odontoiatri.

Non costituisce causa di esclusione dalla prova attitudinale il mancato o difforme versamento del contributo alle spese di cui all'art. 8 del decreto in oggetto.

In tale ipotesi, l'Ordine, con raccomandata R/R, intimerà al medico che non ha operato il versamento ovvero che non abbia allegato fotocopia della ricevuta del versamento medesimo, di provvedere, entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata, pena l'esclusione dalla prova attitudinale.

Parimenti non possono essere esclusi dalla partecipazione alla prova attitudinale i candidati che non hanno allegato alla domanda le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti, ovvero le autocertificazioni, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Non possono essere altresì esclusi dalla partecipazione alla prova attitudinale i concorrenti che non abbiano allegato le certificazioni relative ai titoli valutabili nel curriculum accademico e professionale.

In entrambe le fattispecie l'Ordine solleciterà ai concorrenti l'invio della documentazione entro dieci giorni dalla data di ricevimento della raccomandata R/R, pena l'esclusione dalla prova.

Non può costituire motivo di esclusione l'eventuale omissione sulla busta contenente la domanda della specificazione "Domanda di ammissione alla prova attitudinale per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri".

- **Presentazione della domanda:**

La domanda di partecipazione che deve essere inviata dagli interessati all'ordine provinciale presso cui risultano iscritti, deve rispettare i requisiti formali di cui all'art. 2 commi 2-3-4-5-6- e 7 del decreto ministeriale del 10 Dicembre 2009.

Pertanto, la domanda, in carta semplice, deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oppure presentata direttamente all'Ordine competente, che provvede a rilasciare apposita ricevuta.

In caso di spedizione, sulla busta contenente la domanda deve essere specificato : "Domanda di ammissione alla prova attitudinale per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri".

Il termine ultimo per la presentazione della domanda è di sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La domanda di ammissione alla prova si considera prodotta in tempo utile se presentata, o spedita, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine indicato al comma 3 del presente articolo.

A tal fine, fa fede, rispettivamente, la data indicata nella ricevuta di ritorno di cui al comma 2, o il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Sono esclusi dalla prova coloro che abbiano spedito o presentato la domanda oltre il suindicato termine di scadenza.

I candidati, oltre alle generalità (cognome, nome, data e luogo di nascita) devono dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto.

La domanda deve contenere l'indicazione della residenza, nonché del domicilio o recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni.

Il candidato ha l'obbligo di comunicare all'Ordine provinciale presso il quale ha presentato la domanda, le eventuali variazioni.

L'art. 3 c. 2 del decreto ministeriale del 10 Dicembre 2009 attribuisce all'Ordine (da intendersi Consiglio Direttivo dell'Ordine) la valutazione dei titoli e dei requisiti ai fini dell'ammissione alla prova attitudinale.

Si ricorda che avverso il diniego di ammissione, è ammesso il ricorso al Ministero delle Salute -Via Giorgio Ribotta n. 5 - 00144 Roma; il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla comunicazione della avvenuta esclusione dalla prova da parte dell'Ordine provinciale competente.

- **Spese:**

Le spese relative all'organizzazione ed all'espletamento della prova attitudinale, valutate in Euro 2.500,00 per ciascun partecipante al corso attivato, sono per metà a carico degli interessati e per metà a carico del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, quale quota di cofinanziamento agli atenei, sedi della prova.

Al momento dell'iscrizione ciascun candidato è tenuto al versamento della quota direttamente all'università sede del corso, secondo le modalità indicate dall'ateneo medesimo.

L'art. 8 c. 2 del decreto ministeriale ha stabilito che gli oneri gravanti sugli ordini dei medici derivanti dall'espletamento delle attività di cui all'art. 2 c.1, 3 c.2, 7 c.3 possono essere rimborsati facendo riferimento all'ammontare del contributo a carico dell'interessato che la Federazione ha stabilito in € 51,65.

La ricevuta del versamento di tale somma sul C.C.P. n. 17705021 intestato alla Federazione deve essere, come è noto, allegato a cura dell'interessato alla domanda di partecipazione alla prova.

In pratica le spese di segreteria sostenute dall'ordine concernenti lo svolgimento dei compiti di competenza (valutazione delle domande, inoltro delle lettere di esclusione dalle prove ecc...) potranno essere rimborsate (fino al raggiungimento della capienza delle somme a disposizione) dalla Federazione previa idonea documentazione delle spese stesse.

Il contributo a carico degli interessati sarà poi anche finalizzato al compenso da destinare ai componenti delle commissioni di valutazione di cui all'art. 6 del decreto ministeriale del 10 Dicembre 2009.

Il D.M. del 10 Dicembre 2009, non specifica nulla a riguardo ma riteniamo necessario che al termine della valutazione delle domande, gli ordini trasmettano mediante raccomandata R/R sia alla Federazione che al Ministero della Salute- Direzione Generale Professioni Sanitarie, l'elenco dei candidati ammessi alla prova.

A conclusione di questa comunicazione, che contiene gli elementi necessari affinché gli ordini possano correttamente ricevere le domande di ammissione alla prova attitudinale di cui al DM 10 Dicembre 2009, alleghiamo:

- copia del decreto 10 Dicembre 2009;
- schema di domanda per l'ammissione alla prova attitudinale;
- delibere di ammissione o di esclusione dalla prova attitudinale;
- raccomandata da inoltrare al candidato escluso dalla prova attitudinale.

IL PRESIDENTE DELLA CAO NAZIONALE
Dott. Giuseppe Renzo

IL PRESIDENTE
Dott. Amedeo Bianco

All. 7

Acc. 1

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI**CONCORSO (scad. 13 marzo 2010)**

Procedura concernente la prova attitudinale prevista dall'art. 1, commi 1 e 3 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, recante disposizioni in materia di esercizio della professione di odontoiatra, in attuazione dell'art. 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128.

(Decreto 10 dicembre 2009).

IL VICEMINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'art. 4 concernente la delega per l'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia della Comunita' Europea;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, concernente disposizioni in materia di esercizio della professione di odontoiatra, in attuazione dell'art. 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128;

Visto l'art. 1, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 386 del 1998, che stabilisce che i laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984 e 1984-1985, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, possono iscriversi all'albo degli odontoiatri previo superamento di una prova attitudinale ripetibile una volta;

Visto il comma 2, dell'art. 1, del sopra citato decreto legislativo n. 386 del 1998, che stabilisce che la prova attitudinale consiste nella valutazione del curriculum accademico e professionale e delle conoscenze teorico-pratiche degli interessati, al fine di verificare il possesso, da parte degli stessi, delle competenze e conoscenze indicate alle lettere a), b), c), d), e) del medesimo comma;

Visto altresì l'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 386 del 1998, che prevede che con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, e' disciplinata l'organizzazione della prova attitudinale di cui al comma 2;

Visto il decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in data 19 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a serie speciale - n. 47 del 16 giugno 2000, recante: «Procedura concernente la prova attitudinale prevista dall'art. 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri»;

Visto il decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in data 18 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a serie speciale - n. 74 del 22 settembre 2000, concernente: «Proroga del termine per la partecipazione alla prova attitudinale ai fini dell'iscrizione all'albo degli odontoiatri»;

Visto il decreto del Ministro della sanita', di concerto con il

Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in data 6 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a serie speciale - n. 79 del 5 ottobre 2001, recante: «Modifiche del decreto ministeriale concernente la procedura per la prova attitudinale prevista dall'art. 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri»;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in data 6 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a serie speciale - n. 5 del 18 gennaio 2002, concernente: «Integrazioni al decreto ministeriale 6 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a serie speciale - n. 79 del 5 ottobre 2001, riguardante Modifiche del decreto ministeriale concernente la procedura per la prova attitudinale prevista dall'art. 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri»;

Vista la direttiva 2005/36/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, ed in particolare l'art. 37, comma 2, concernente il riconoscimento dei titoli di formazione in medicina rilasciati in Italia a chi ha iniziato la formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 e prima del 31 dicembre 1984;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007 - Suppl. Ordinario n. 228, ed in particolare l'art. 43, comma 5, di recepimento del suddetto art. 37 della direttiva 2005/36/CE;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione sesta, del 29 maggio 2008, n. 2556, che ha stabilito la reiterabilita' della prova attitudinale di cui al decreto legislativo n. 386 del 1998;

Considerato che il Consiglio di Stato, sezione sesta, in sede di giudizio di ottemperanza della predetta sentenza del 29 maggio 2008, n. 2556, con la decisione del 2 ottobre 2009, n. 5983, ha ordinato al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonche', per quanto di competenza, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della menzionata decisione n. 5983, all'adozione di tutti gli atti necessari per indire una nuova prova attitudinale;

Ritenuto di dare esecuzione a quanto disposto dal Consiglio di Stato con la citata decisione del 2 ottobre 2009, n. 5983;

Decreta:

Art. 1

Indizione della prova attitudinale

E' indetta, a favore degli aventi diritto di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 386 del 1998, la prova attitudinale di cui al comma 2 del medesimo articolo, che si svolge secondo le modalita' di seguito indicate.

Art. 2

Domanda e termine di presentazione

1. I laureati in medicina e chirurgia, immatricolati al relativo corso di laurea presso universita' italiane negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984 e 1984-1985, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, che intendono sostenere la prova attitudinale di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 386 del 1998 ai fini dell'iscrizione all'albo degli odontoiatri, devono presentare domanda di partecipazione alla prova all'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri presso il quale sono iscritti. I predetti medici, se iscritti ad un corrispondente albo di uno dei Paesi dell'Unione europea, devono presentare domanda all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Roma.

2. La domanda, in carta semplice, deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oppure presentata direttamente all'Ordine competente, che provvede a rilasciare apposita ricevuta. In caso di spedizione, sulla busta contenente la domanda deve essere specificato: «Domanda di ammissione alla prova attitudinale per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri».

3. Il termine per la presentazione della domanda e' di sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. La domanda di ammissione alla prova si considera prodotta in tempo utile se presentata, o spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine indicato al comma 3 del presente articolo. A tal fine, fa fede, rispettivamente, la data indicata nella ricevuta di cui al comma 2, o il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

5. Sono esclusi dalla prova attitudinale coloro che abbiano presentato o spedito la domanda oltre il suindicato termine di scadenza.

6. I candidati, oltre alle generalita' (cognome, nome, data e luogo di nascita) devono dichiarare sotto la propria responsabilita' di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto.

7. La domanda deve contenere l'indicazione della residenza, nonche' del domicilio o recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni. Il candidato ha l'obbligo di comunicare all'Ordine provinciale, presso il quale ha presentato la domanda, le eventuali variazioni.

Art. 3

Requisiti di ammissione

1. Per la partecipazione alla prova attitudinale di cui al decreto legislativo n. 386 del 1998, e' necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

b) laurea in medicina e chirurgia conseguita in Italia, a seguito di immatricolazione al relativo corso di laurea presso un'universita' italiana negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984 e 1984-1985;

c) abilitazione all'esercizio professionale;
d) iscrizione all'albo professionale di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri italiani, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea.

2. La valutazione dei titoli e dei requisiti ai fini dell'ammissione alla prova attitudinale e' effettuata dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri che riceve la domanda.

3. Avverso il diniego di ammissione e' ammesso ricorso al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, via Giorgio Ribotta, n. 5 - 00144 Roma; il ricorso deve essere presentato entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della avvenuta esclusione dalla prova da parte dell'Ordine provinciale competente.

Art. 4

Documentazione

1. Alla domanda di partecipazione alla prova attitudinale, i concorrenti devono allegare le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto. I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

2. Alla domanda di partecipazione alla prova attitudinale, deve essere allegata la ricevuta di versamento del pagamento delle spese di cui all'art 8, comma 2.

Art. 5

Svolgimento della prova attitudinale

1. La prova attitudinale e' diretta ad assicurare il possesso, da parte degli interessati, delle conoscenze e competenze previste dall'art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e) del decreto legislativo n. 386 del 1998, e consiste in un corso di formazione che si conclude con una verifica finale.

2. Il corso di cui al comma 1 del presente articolo si svolge presso le Facolta' di medicina e chirurgia individuate con provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

3. Al fine di garantire l'uniformita' della prova su tutto il territorio nazionale, le Facolta' individuate concordano preventivamente l'organizzazione, la programmazione e i contenuti della formazione.

4. Nelle Facolta' di cui al comma 2 del presente articolo, e' individuato il responsabile di sede del corso, che assume anche le funzioni di responsabile scientifico-culturale, ed e' nominato dal Preside della facolta' su proposta della Federazione nazionale dei medici e degli odontoiatri. Il responsabile di sede informa circa l'andamento del corso stesso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

5. Il corso e' a frequenza obbligatoria; sono ammesse assenze per malattie o per gravi motivi familiari, opportunamente documentate, per un massimo di ore corrispondente al 20% del totale.

6. Il corso prevede un minimo di trecentosessanta ore, di cui centottanta di teoria e centottanta di pratica. L'attivita' didattica-formativa, di tipo teorico-pratico, si sviluppa secondo moduli di non meno di quindici ore fino ad un massimo di trentasei, con non piu' di cento partecipanti. Per ogni modulo e' individuato, da parte del responsabile di sede, il coordinatore del modulo stesso.

7. Ogni modulo, di cui al comma 6 del presente articolo, si conclude con la valutazione dei risultati effettuata dal coordinatore del modulo. Il partecipante che non ottiene la valutazione e' tenuto a seguire nuovamente il modulo ed ottenere la relativa valutazione.

8. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca comunica, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla Facolta' di cui al comma 2 del presente articolo, le modalita' organizzative per l'attuazione del corso.

9. Le attivita' didattico-formative del corso afferiscono alle seguenti aree disciplinari:

- anatomia stomatologica;
- clinica odontostomatologica;
- radiodiagnostica odontoiatrica;
- farmacologia odontoiatrica;
- terapia odontoiatrica su pazienti disabili;
- anestesiologia - anestesia e sedativi usati in odontoiatria;
- patologia speciale odontoiatrica;
- odontoiatria conservativa;
- endodonzia;
- chirurgia speciale;
- pedodonzia;
- ortodonzia;
- paradontologia;
- protesi dentaria;
- materiali dentari;
- organizzazione professionale, deontologica e legislazione;
- aspetti sociali della prassi odontologica.

Art. 6

Valutazione finale

1. La prova attitudinale si conclude con una valutazione finale, che si svolge presso la facolta' sede del corso. Essa consiste nella presentazione e discussione relativa alla soluzione di un caso clinico e in un colloquio su elementi di deontologia professionale da parte di ciascun candidato.

2. I candidati che non abbiano superato la valutazione finale sono ammessi, su domanda avanzata all'ordine dei medici e chirurghi presso cui sono iscritti, a ripetere la prova finale stessa una sola volta e presso la medesima facolta'.

3. Ai candidati che hanno superato con esito positivo la valutazione finale e' rilasciato un attestato di idoneita' conforme al modello allegato al presente decreto.

Art. 7

Commissione di valutazione

1. Ai fini dello svolgimento della valutazione finale di cui all'art. 6 del presente decreto, con provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e' istituita apposita Commissione composta da un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da due rappresentanti della Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri iscritti all'albo degli odontoiatri, da due dirigenti odontoiatri del Servizio sanitario nazionale e dal responsabile di sede del corso. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dei ruoli del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali o del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

2. Per ogni componente titolare e' nominato un supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare.

3. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 spetta il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di missione spettante ai dirigenti generali dello Stato. Agli stessi spetta, altresì, un compenso determinato con il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

Art. 8

Oneri derivanti dall'organizzazione
ed espletamento della prova

1. Le spese relative all'organizzazione e all'espletamento della prova attitudinale, valutate in Euro 2.500,00 per ciascun partecipante al corso attivato, sono per meta' a carico degli interessati e per meta' a carico del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, quale quota di cofinanziamento agli atenei sedi della prova. Al momento dell'iscrizione ciascun candidato e' tenuto al versamento della quota direttamente all'universita' sede del corso, secondo le modalita' indicate dall'ateneo medesimo.

2. L'ammontare degli oneri gravanti sugli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri derivanti dall'espletamento delle attivita' di cui agli articoli: 2, comma 1, - 3, comma 2, - 7, comma 3, del presente decreto, e' determinato con successivo provvedimento della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Detti oneri sono a totale carico degli interessati e devono essere versati sul conto corrente postale n. 17705021, all'uopo istituito e intestato alla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. La ricevuta di versamento della quota deve essere allegata alla domanda di partecipazione alla prova attitudinale, così come previsto dall'art. 4, comma 2, del presente decreto.

Roma, 10 dicembre 2010

Il vice Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali

Fazio

Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca:

Gelmini

Parte di provvedimento in formato grafico

14.01.2010

Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato

12:25:23

Stampa

Chiudi

All 2)

RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO

(carta semplice)

**DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROVA ATTITUDINALE PER
L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI**

**Ordine provinciale dei Medici Chirurghi
E degli Odontoiatri di**

Il sottoscritto/a _____

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla prova attitudinale per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri di cui all'art.1 del decreto interministeriale del 10 Dicembre 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale-4 Serie Speciale- Concorsi del 12 Gennaio 2010.

Consapevole della responsabilità penale stabilita per legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall'art. 3 del decreto interministeriale del 10 Dicembre 2009, in particolare dichiara:

di essere nato /a a _____ prov. _____ il _____ ;
di essere residente o domiciliato a _____ prov. _____ ;
in Via _____ Tel. _____ ;
di essere cittadino italiano/a o di uno degli Stati membri dell'U.E. ;
di aver conseguito il diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia _____
il _____ presso l'Università degli studi di _____
a seguito di immatricolazione al relativo corso di Laurea in Medicina e Chirurgia nell'anno
accademico _____ (indicare un anno accademico dal 1980-81 al 1984-85);

di aver superato l'esame di abilitazione professionale nella sessione _____ presso
l'Università degli studi di _____;

di essere iscritto all'albo professionale dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli
odontoiatri di _____ (ovvero essere iscritto al corrispondente albo
professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea);
di non aver riportato condanne penali _____;
di godere dei diritti civili _____;

Il sottoscritto/a allega alla presente domanda in originale o in copia autentica, ai sensi di legge, le
seguenti certificazioni relative ai requisiti ed ai titoli di cui agli art. 3 e 4 del decreto ministeriale del
10 Dicembre 2009;

**- ovvero il sottoscritto/a allega alla presente domanda in copia semplice con la contestuale
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà le seguenti certificazioni relative ai requisiti ed ai
titoli di cui agli art. 3 e 4 del decreto ministeriale del 10 Dicembre 2009.**

**- ovvero allega alla presente domanda la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione nei casi
tassativamente indicati dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (iscrizione all'albo professionale,
possessione del titolo di studio e dell'abilitazione all'esercizio professionale, ecc).**

Il sottoscritto/a allega alla presente domanda copia della ricevuta di versamento di € 51,65 sul
C.C.P. n. 17705021 intestato alla **Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri** relativo al contributo alle spese di cui all'art. 8 c. 2 del decreto ministeriale
del 10 Dicembre 2009.

Il sottoscritto/a dichiara che intende ricevere eventuali comunicazioni presso il seguente indirizzo....
Il sottoscritto si impegna a comunicare all'Ordine presso il quale ha presentato la domanda le
eventuali variazioni:

Il sottoscritto/a allega, infine, copia fronte-retro del seguente documento di identità personale n.....
Rilasciato il.....da.....

Data

Firma

All. 3)

DELIBERAZIONE N.

Il Consiglio direttivo dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di.....riunito in.....il.....;

VISTO il D.M. del 10 Dicembre 2009 concernente la prova attitudinale per l' iscrizione all' albo degli odontoiatri;

VISTO l'art. 1 del D.M. del 10 Dicembre 2009

VISTA la domanda di ammissione alla prova attitudinale del Dott....., spedita entro il 13 Marzo 2010, termine ultimo per la presentazione della domanda medesima;

CONSIDERATO che il Dott si è immatricolato al corso di laurea in medicina e chirurgia successivamente al 28 gennaio 1980 ed entro il 31 dicembre 1984;

CONSIDERATO che e in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, dell' abilitazione all' esercizio professionale ed e iscritto all' albo dei medici chirurghi e/o a quello degli odontoiatri;

DELIBERA

per le ragioni menzionate in epigrafe, che il Dott..... è ammesso alla prova attitudinale di cui al D.M. del 10 Dicembre 2009.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

All. 4)

DELIBERAZIONE N.

Il Consiglio direttivo dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di riunito inil. ;

VISTO il D.M. del 10 Dicembre 2009 concernente la prova attitudinale per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri;

VISTO l'art. 1 del D.M. del 10 Dicembre 2009

VISTA la domanda di ammissione alla prova attitudinale del Dott ,
spedita successivamente alla data del 13.03.2010

CONSIDERATO che la suddetta data è termine di decadenza;

RITENUTO che il Dott , non avendo spedito la domanda in tempo utile, è decaduto dal diritto di partecipare alla prova attitudinale;

DELIBERA

per le ragioni menzionate in epigrafe il Dott..... : è escluso dalla prova attitudinale di cui al D.Lgs 13 ottobre 1998, n. 386 e D.M. del 10 Dicembre 2009 in quanto non ha spedito la domanda nei termini previsti dalla citata normativa.

La presente deliberazione sarà portata a conoscenza - tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - all'interessato e trasmessa al Ministero della Salute

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

All. 5)

DELIBERAZIONE N.

Il Consiglio direttivo dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di riunito in .il.. ;

VISTO il D.M. del 10 Dicembre 2009 concernente la prova attitudinale per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri;

VISTO l'art. 1 del D.M. del 10 Dicembre 2009;

VISTA la domanda di ammissione alla prova attitudinale del Dott....., presentata all' Ordine dopo il 13 Marzo 2010 termine ultimo per la presentazione della domanda medesima;

CONSIDERATO che il bando per la partecipazione alla prova attitudinale prevedeva specificamente la presentazione della domanda direttamente all'Ordine entro e non oltre la data del 13.03.2010 che costituisce termine di decadenza;

DELIBERA

per le ragioni menzionate in epigrafe, che il Dott..... è escluso dalla prova attitudinale di cui al D.Lgs 13 ottobre 1998, n. 386 e D.M. del 10 Dicembre 2009 non avendo presentato la domanda di partecipazione entro il 13 Marzo 2010, termine di decadenza.

La presente deliberazione sarà portata a conoscenza - tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento - all'interessato e trasmessa al Ministero della Salute.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

All. 6)

DELIBERAZIONE N.

Il Consiglio direttivo dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di riunito in .il. ;

VISTO il D.M. del 10 Dicembre 2009 concernente la prova attitudinale per l'iscrizione all' albo degli odontoiatri;

VISTO l'art. 1 del D.M. del 10 Dicembre 2009;

VISTA la domanda di ammissione alla prova attitudinale del Dott, presentata all'Ordine, dopo il 13 Marzo 2010 termine ultimo per la presentazione della domanda,

CONSIDERATO che il Dott si è immatricolato al corso di laurea in medicina e chirurgia successivamente al 31 dicembre 1984;

CONSIDERA TO, altresì, che il sanitario in parola non è in possesso di uno dei requisiti di ammissione previsto dall'art. 2 del D.M. del 10 Dicembre 2009;

DELIBERA

per le ragioni menzionate in epigrafe, che il Dott..... non è ammesso alla prova attitudinale di cui al D.Lgs 13 ottobre 1998, n. 386 e D.M. del 10 Dicembre 2009 in quanto non è in possesso di uno dei requisiti di cui all' art. 3 del decreto ministeriale sopra citato.

La presente deliberazione sarà portata a conoscenza - tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento - all'interessato e trasmessa al Ministero della Salute.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

All. 7)

RACCOMANDATA R/R ALL'INTERESSATO

DOTT.....

Egregio Dottore,

il Consiglio direttivo dell' Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di.....
nella seduta del ha adottato la deliberazione che si allega in copia con la quale
non è stato ammesso alla prova attitudinale per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri.

Avverso tale diniego Ella può presentare ricorso al Ministero della Sanita

**Dipartimento delle professioni sanitarie – Via G. Ribotta 5 – 00144 Roma
entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della presente.**

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE